



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali e le Relazioni con il pubblico

Prot.



GDAP-0241576-2007

PU-GDAP-1e00-31/07/2007-0241576-2007

Al Signor Capo del Dipartimento
Per la Giustizia Minorile

Ai Sigg. Direttori delle Direzioni Generali

Ai Signori Provveditori Regionali della
Amministrazione Penitenziaria

Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari

Ai Sigg. Direttori degli
Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff

Al Signor Direttore del
Centro Amministrativo "G. Altavista"

Al Signor Capo della Segreteria

LORO SEDI

In data odierna a Palazzo Chigi è stato sottoscritto il documento concernente "Linee guida del Patto per la Sicurezza"; contestualmente sono stati sottoscritti l'ipotesi di Accordo Sindacale per le forze di Polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare e per le Forze Armate – quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007 –

Per il Corpo di Polizia Penitenziaria le Sigle che hanno sottoscritto il Patto per la




Ministero della Giustizia

Sicurezza e l'ipotesi di Accordo, che si allegano ai fini della massima diffusione tra il personale interessato sono: S.A.P.Pe., O.S.A.P.P., C.I.S.L-F.P.S-P.P., U.I.L-P.A-P.P., Si.N.A.P.Pe, C.G.I.L-F.P-P.P., Si.A.P.Pe., U.S.P.P.(UGL-FNPP-CLPP-LISIAPP), F.S.A-C.N.P.P.

Tanto si comunica per doverosa conoscenza con preghiera di tenerne conto all'atto delle convocazioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE RIGUARDANTE IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DELLE APPOSITE PROCEDURE PREVISTE DALLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO N. 195 DEL 1995.

L'ANNO 2007, IL GIORNO 31 DEL MESE DI LUGLIO, ALLE ORE 17.00 NELLA SEDE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PALAZZO CHIGI, SALA VERDE,

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA COMPOSTA DA:

- Prof. Luigi NICOLAIS
- On. Giuliano AMATO
- Prof. Tommaso PADOA SCHIOPPA
- Sen. Clemente MASTELLA
- On. Paolo DE CASTRO
- Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;
- Ministro dell'interno;
- Ministro dell'economia e delle finanze.
- Ministro della giustizia;
- Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

E DALLA DELEGAZIONE SINDACALE COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

DELLA POLIZIA DI STATO:

SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia);
SAP (Sindacato Autonomo Polizia);
SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia);
SILP PER LA CGIL;
FEDERAZIONE CONFEDERAZIONE CONSAP -ITALIA SICURA(ANIP-USP);
FSP -Li.Si.Po.-So.di.Po.- Rinnovamento Sindacale per l'UGL;
COISP-UP-FPS (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia);
UILPS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato).

DEL CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA:

SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria);
OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria);
CISL -FSP/ Polizia Penitenziaria;
UIL -PA/ Polizia Penitenziaria;
SINAPPE (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria);
CGIL -FP/ Polizia Penitenziaria;
SIAPPE (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria);
USPP (UGL FNPP-CLPP-LISIAPP);
FSA CNPP.

DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO:

SAPAF (Sindacato Autonomo Polizia ambientale forestale);
UGL/Corpo forestale dello Stato;
CISL -FPS/ Corpo forestale dello Stato;
UIL -PA/ Corpo forestale dello Stato;
SAPECOFS-CISAL (Federazione Sindacale Forestale)
CGIL -FP/ Corpo forestale dello Stato.
DIRFOR



Presidenza del Consiglio dei Ministri


DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO


L'IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE RIGUARDANTE IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DELLE APPOSITE PROCEDURE PREVISTE DALLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO N. 195 DEL 1995.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:


MINISTRO PER LE RIFORME E L'INNOVAZIONE
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 ;


MINISTRO DELL'INTERNO

 ;


MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 ;

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 ;

MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

 ;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA
POLIZIA DI STATO**

SIULP

Giuseppe Cor

SAP

Uelstein

SIAP

Giuseppe Fenu

SILP PER LA CGIL

Luigi Sella

Fed. CONSAP-ITALIA SICURA (ANIP-USP)

Giorgio Montepietri

FSP-Li.Si.Po.-So.di.Po.

Antonio Kerk

COISP-UP-FPS

Giuseppe Raverio

UILPS

Sebastiano P. Puccio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA**

SAPPE

[Handwritten signature]

OSAPP

[Handwritten signature]

CISL -FSP/ Polizia Penitenziaria

[Handwritten signature]

UIL -PA/ Polizia Penitenziaria

[Handwritten signature]

SINAPPE

[Handwritten signature]

CGIL -FP/ Polizia Penitenziaria

[Handwritten signature]
Podda/Besoli - Ronetti

SIAPPe

[Handwritten signature]
Serafini / ...

USPP (UGL FNPP-CLPP-LISIAPP)

[Handwritten signature]

FSA -CNPP

[Handwritten signature]



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
CORPO FORESTALE DELLO STATO**

SAPAF

[Signature]

UGL / Corpo forestale dello Stato

[Signature]

CISL -FPS/ Corpo forestale dello Stato

[Signature]

UIL -PA/ Corpo forestale dello Stato

[Signature]

SAPECOFS CISAL Federazione sindacale forestale

[Signature]

CGIL -FP/ Corpo forestale dello Stato

Boldo / Bersi Rosetti
[Signature]

DIRFOR

[Signature]

**IPOTESI DI ACCORDO per le
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
relativa al quadriennio normativo 2006 - 2009
e al biennio economico 2006 - 2007.**



Alleanza Before
Te Fe

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE.

1. Ambito di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, la presente ipotesi di accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. La presente ipotesi di accordo concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dalla presente ipotesi di accordo, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

SCAP
UILPS
SINADPO
APP
FED CONSIST - R. SIC
Proy. ...
... ..

Giuseppe Tommaso

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Polo Neri


COMP. P. I. A. C. A. S. I. M. M.
di

SINAPPE S. A. S. E. S. U. S. S. E. R. I. E.
CA

di

Curatore fallimentare
di

Qualifiche	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	127,50	24.705,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	122,83	23.799,15
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	118,15	22.893,30
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	113,26	21.946,28
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	118,15	22.893,30
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	115,18	22.316,85
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	113,05	21.905,10
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	108,80	21.081,60
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	105,40	20.422,80
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	102,64	19.887,53
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	104,13	20.175,75
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	102,21	19.805,18
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	98,81	19.146,38
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	95,41	18.487,58
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	96,48	18.693,45
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	94,77	18.364,05
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	91,80	17.787,60
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	88,83	17.211,15
Agente e qualifiche equiparate	101,25	86,06	16.675,88

31.07.07
 **UILPA Penitenziari**
www.polpenuil.it
OSAP
Branc
 4

F. Di Carlo

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle venti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

Maria Rosa
[Signature]

[Numerous handwritten signatures and initials are scattered across the page, including names like 'Vanni', 'Roberto', 'Alidoro', 'Vittorio', 'Giuseppe', and others.]

[Handwritten signature]

3. Effetti dei nuovi stipendi.

[Handwritten signature]

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

[Vertical handwritten signature]

[Vertical handwritten signature]

[Large area of handwritten signatures and initials]

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifica	Incrementi mensili lordi (euro)	Valori mensili lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	13,00	812,70
Commissario capo e qualifiche equiparate	12,70	797,60
Commissario e qualifiche equiparate	12,60	790,30
Vice commissario e qualifiche equiparate	12,10	758,30
Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate	12,30	772,10
Ispettore capo e qualifiche equiparate	11,80	737,30
Ispettore e qualifiche equiparate	11,40	714,40
Vice ispettore e qualifiche equiparate	11,00	692,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	11,30	711,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate	10,70	669,20
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	10,60	665,90
Assistente capo e qualifiche equiparate	9,50	598,90
Assistente e qualifiche equiparate	8,70	545,30
Agente scelto e qualifiche equiparate	8,00	500,30
Agente e qualifiche equiparate	12,90	467,90

Alcandro Belloni

[Handwritten signature]

Man
[Handwritten signatures and notes]
Alcandro Belloni
[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

5. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

[Handwritten signature]

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2007:

- 1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
- 2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
- 3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;



b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:

- 1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
- 2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
- 3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

[Large handwritten signatures and notes covering the bottom half of the page]

Procuratore
6. Trattamento di missione

6. Trattamento di missione

Bob Borer
Mallone

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1ª classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.

5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

7. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in € 6,00 per ogni ora.

8. Al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

9. L'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. L'amministrazione penitenziaria trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai servizi di missione svolti.



Procuratore
Stavill

Scrittore
SAPE
M. G. G. R. R.
di...

Bob Borer
Mallone
di...
di...
di...

8. Indennità per servizi esterni

Trullone

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 9 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, l'indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera.

2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.

Alcorno

W. M. B. G. P. ITALIA SICILIA



Robb Vozes

F.S.A - CNTP

P. Ferrara

U. Ferranti
Madella
for

SARRE Musso Bee

U. C. P. S.
Al. Luciani

Y. J. A.

Perman

L. P. A.

S. A. P. P. P.

Kant
Amu
Amu
Amu

Albani

Am

OSAPP R
1

Amu

Amu

9. Premio di disattivazione per artigieri.

1. Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 9 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale specializzato artigiano chiamato dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifici pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.



Moh

*Ueltruter. for
Pab bres*

*colletto
Alunho Bellone*

FSI - CNPP

Giuliano

UILPS

Alfucias

Tanniah

Stoffe nulla fee

Stoffe

Man. 11/11/11

L. 1/1/11

*Man
Stoffe*

Stoffe / car

a. j.

Stoffe

L. 1/1/11

10. Orario di lavoro.

[Handwritten signature]

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Large handwritten signatures and notes]
CONSTATI. SE
di giorni lavorati
Tematiche
FSA - CNTP
SINAPPE
OSAPP R
L L



Zedler

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza.

2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

4. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e dell'articolo 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.

5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Colle
Al Ministro

STATE
SINAPPE
Uelster
Rob
Ali
Annunzio
OSAPPO
FSA - CNTP

Edgiov

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 e dal Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro della politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, è collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneità, sino ad avvenuto trasferimento.

5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

Handwritten signatures and notes:
- *CONGEDI*
- *Podob*
- *OSAPP*
- *FSA-CNAP*
- *31.07.07*
- *16*



Zedda

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'ideale articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

*Roberto Ubertini for me
Robbore*

*Salle Musape
Salle Musape
Salle Musape*

*CONSP-ITALIA SICRA
of the ...*

*FSA-CINPA
P. ...*

*SINTAPPE
SIAP
Katy*

OSAPPB

Handwritten signatures and scribbles

Vertical handwritten notes on the right margin

Trabucchi

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:

- a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
- b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
- c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
- d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
- e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
- g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

5777 Mullopec

Alvino Mullopec

No. 1111

Roberto
SINAPPE
Roberto
Tamara
FDA-CHAP
ASPP B
Trabucchi
Trabucchi
Trabucchi



[Handwritten signature]

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

*Stendro bulghe
Fest*

Q. M. M. M. M.

Stefano

for the

Stefano

[Handwritten signature]

SAPP

[Large area of handwritten signatures and initials]



Fedele

Foti

1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

Adm *Ueltyntini for cu*
Robbasi
Alimena

Alfredo Bellino

FSA - CRIP

P. De Luca

SAPPE

[Signature]

[Signature]

CONSORZIO ITALIANO

[Signatures]

SINAPPE

[Signature]

OSAPP

[Signatures]



Zedda

1. Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

M...

Vittorini

Bobberio

Alonso

Le...

FSA - CNPP

[Signature]

SAR...

Di...

SINAPPE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

OSAPP

[Signature]

[Signature]

[Signature]

CONSOB - ITALIA SICURA

[Signature]

[Signature]

Art. 18. *Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione*

Alonso
Forte

1. Al fine di garantire uniformità applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Anton

Pabbre

Velser

for
Carly
Alonso
Com. 195



Bliss

FSA - CMPP

[Signature]

[Signature]

SAR
Alonso

[Signature]

CONV - ITALIA
[Signature]

[Signature]

SINAPPE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

OSAPP

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Art. 19 Proroga di efficacia di norme.

Leoboni
Alfredo Bellini

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con la presente ipotesi di accordo, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

Art. 20 Decorrenza del provvedimento.


1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce la presente ipotesi di accordo.

Art. 21 Norma programmatica.


1. Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008 integreranno, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nella presente ipotesi di accordo.

Robbioni
Bl. M...
SAPE
CONSAIP
ITALIA FICRA
Verucchi
FSI-CIAPP
OSAPP
St. Carril'


Il Presidente del Consiglio dei Ministri




Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione



Il Ministro dell'economia e delle finanze




Il Ministro dell'interno



Il Ministro della giustizia



Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali



Il Ministro della difesa



ORGANIZZAZIONI SINDACALI



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

POLIZIA DI STATO

S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia)

Orlando

S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia)

Filippo Altomasi

S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia)

Giuseppe



SILP PER LA CGIL

[Handwritten signature]

Federazione Confederazione **CONSAP - ITALIA SICURA (ANIP-USP)**

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Federazione Sindacale Polizia - **Li.Si.Po So.di.Po - Rinnovamento Sindacale per l'UGL**

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

COISP - UP - FPS - (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

UIL PS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato)

Di Lucia



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

POLIZIA PENITENZIARIA



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

S.A.P.P.E. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria)

[Handwritten signature]

O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria)

[Handwritten signature]

CISL-FPS/POLIZIA PENITENZIARIA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

UIL-PA/POLIZIA PENITENZIARIA

[Handwritten signature]



S.I.N.A.P.P.E. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

CGIL-FP/POLIZIA PENITENZIARIA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

S.I.A.P.Pe. (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria)

[Handwritten signature]

U.S.P.P. (UGL FNPP - CLPP - LISIAPP)

[Handwritten signature]
Alessandro Belfiore
Teo Raffo

CORPO FORESTALE DELLO STATO



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale)

[Handwritten signature]

UGL/CORPO FORESTALE DELLO STATO

[Handwritten signature]

CISL-FPS/CORPO FORESTALE DELLO STATO

[Handwritten signature]

UIL-PA/CORPO FORESTALE DELLO STATO

[Handwritten signature]

**FEDERAZIONE SINDACALE FORESTALE
SAPECOFS - CISAL**



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

[Handwritten signature]

CGIL - FP/CORPO FORESTALE DELLO STATO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR)

[Handwritten signature]



RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI CENTRALI DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE COCER CARABINIERI

Gen. Michele Zappalà
Ass. Meyer
Chio M

SEZIONE COCER GUARDIA DI FINANZA

Marco O
Amis
Roberto Brusani
Adriano
Filippo

Y. D. D. D.
Li



RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI CENTRALI DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE COCER ESERCITO

Gen. D. Biondi
~~*Gen. G. ...*~~
Col. ...

SEZIONE COCER MARINA

Cap. ...
c.e. ...
Cap. ...
Cap. I ...

SEZIONE COCER AERONAUTICA

Cap. ...
Cap. ...
Cap. ...



Presidenza del Consiglio dei Ministri

LINEE GUIDA DEL PATTO PER LA SICUREZZA

Per il Governo, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari la sicurezza rappresenta una delle più importanti priorità strategiche che devono essere perseguite al fine di assicurare al Paese e ai cittadini condizioni di pace e di sereno e tranquillo svolgimento delle attività quotidiane personali, lavorative, collettive.

Esiste, infatti, una legittima aspirazione degli uomini a vivere e lavorare in condizioni di massima tranquillità ed il Governo deve essere il garante di questa legittima aspettativa di vita a cui giustamente tendono i cittadini, affinché si sentano finalmente affrancati dal timore che possa essere violato o, comunque, impunemente menomato il libero esercizio dei loro diritti fondamentali, in un contesto di regole chiare, certe, imparziali e concretamente applicate.

La sicurezza deve pertanto essere intesa come un vero e proprio bene della società, come effettiva tutela dei cittadini da ogni genere di rischio: dalla criminalità, sia diffusa che organizzata, alle aggressioni al nostro Paese, sia militari che terroristiche.

La sicurezza deve essere considerata come una irrinunciabile preconditione per la crescita del Paese e per il benessere economico-sociale della collettività.

Non può ragionevolmente esistere un sano e legittimo rilancio del Paese se non si pongono le condizioni attraverso le quali i cittadini e gli imprenditori possano lavorare, produrre benessere ed educare i giovani a fare altrettanto in condizioni di vita sempre più giuste e premianti verso coloro che agiscono nella legalità.

Legalità e sicurezza, sicurezza e legalità: un binomio inscindibile ma che può alimentarsi solamente a patto che coloro i quali vivono secondo i principi della legalità si sentano tutelati di fronte a quelli che, al contrario, operano nella illegalità.

La sicurezza, pertanto, non può e non deve essere considerata soltanto un obiettivo fine a se stesso, ma deve diventare lo strumento per il raggiungimento ed il mantenimento delle garanzie della collettività, nonché il volano per l'innescio di un processo collaborativo che coinvolga tutti gli attori in grado di contribuire significativamente al perseguimento di tali finalità.

Handwritten signatures and notes:
Top left: "Vetter..."
Top center: "Almanico..."
Top right: "FSE..."
Middle left: "LSP..."
Middle right: "K..."
Bottom left: "ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S..."
Bottom center: "F..."
Bottom right: "SIAPPE", "F...", "R..."



Foto 100

Tek Pello
Alessandro Bellone

Presidenza del Consiglio dei Ministri

E questa partecipazione "globale" diviene tanto più ineludibile quanto più si consideri che il concetto di sicurezza si è ormai ampliato, non potendosi oltremodo confinare alla sola persecuzione dei fatti penalmente rilevanti, ma dovendo al contrario ricomprendere quelle manifestazioni, riconducibili al fattore umano, comunque in grado di incidere sulla tranquillità sociale e sulla stessa percezione di sicurezza.

Il Governo, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari vogliono pertanto introdurre e consolidare il concetto di sicurezza partecipata e condivisa, affinché questo si diffonda in tutti i contesti in cui si affrontano i problemi connessi alla tranquillità ed alla vivibilità della collettività.

Non appare più dubitabile, infatti, che il patrimonio della sicurezza appartenga agli individui e alla collettività, che avverte, oggi più che mai, il forte desiderio di sentirsi sicura per poter sempre meglio apprezzare i beni di cui - a qualsiasi titolo - dispone.

A fronte di finalità così innovative ed ambiziose, si rende assolutamente necessario dare vita ad iniziative che rendano il bene prodotto dagli operatori del comparto sicurezza - difesa sempre più rispondente alle effettive esigenze delle diverse collettività in cui si articola il nostro Paese.

In un contesto del tutto nuovo occorre responsabilmente riconoscere che lo scenario è diventato più complesso ed articolato; oggi tutti si devono sentire parte interessata ed attiva per rendere questo Paese più giusto e sicuro.

Oggi i concetti vincenti sono: integrazione delle forze in campo e collaborazione, anche da parte di chi in passato si sentiva solo vittima ed oggi va invece aiutato ed incoraggiato a reagire fattivamente e correttamente.

Ma l'integrazione e la collaborazione si stimolano e si alimentano solo se Governo ed operatori del comparto nazionale sicurezza - difesa si impegnano a scrivere regole nuove per disciplinare un settore pubblico così importante per tutti i cittadini.

Serve oggi un impegno di grande respiro strategico perché l'obiettivo è diventato vitale ed irrinunciabile per il rilancio socioeconomico, non potendosi oltremodo continuare a procedere come se il problema della sicurezza non esistesse.

FED. GENSA - 17 SIC
SINAPPE
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

Alcune firme e note marginali

SINAPPE
F. P. P.

Roberto Formica
C. S. G. P.
A. 2
C. S. G. P.
C. S. G. P.
C. S. G. P.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La sicurezza degli individui e della collettività non può essere racchiusa esclusivamente entro una cornice di numeri, percentuali e grafici.

La sicurezza è concretamente misurabile sul parametro dato dall'effettiva capacità dei cittadini di vivere appieno tutte le potenzialità che la società stessa è in grado di offrire loro.

L'eccezionale ed encomiabile impegno degli operatori del comparto sicurezza-difesa dimostra, quotidianamente, che quello della sicurezza è uno dei problemi più delicati ed urgenti del nostro Paese, a cui si è inteso fornire risposte concrete. A cominciare dalla legge finanziaria per il 2007, in cui, nonostante l'elevata criticità della finanza pubblica, gli operatori del comparto sicurezza - difesa hanno ricevuto un segnale comunque positivo.

Nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2008/2011 è stato poi ampiamente riconosciuto il valore strategico della sicurezza e della difesa, interna ed esterna, ai fini del rilancio del Paese, assicurando uno spazio significativo all'esame degli strumenti da adottare.

Il Governo intende ora procedere ad una profonda analisi degli strumenti a disposizione per pianificare e gestire risorse, oltre che per stimolare corrette e strategiche forme di collaborazione. In tale quadro andranno adottate tutte le iniziative possibili per conferire la massima funzionalità a tutti gli ambiti e modelli organizzativi, in una logica di pieno coordinamento delle attività e nell'ottica di un efficace recupero di tutti gli spazi di razionalizzazione ed efficienza rispondenti al principio dello "spendere meglio". Ciò anche attraverso il rafforzamento del processo di revisione organizzativa e strutturale già avviato.

Per procedere in tale direzione, in un momento, quale quello attuale, in cui si vuole correttamente concertare con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari un percorso condiviso di rilancio del Paese, appare fondamentale che, così come è avvenuto per il restante pubblico impiego con la stipula della nota "Intesa", sia sottoscritto un documento di forte e concreto impatto, un "Patto per la sicurezza", che delinei una strategia di ampio respiro, caratterizzata da reciproci impegni, anche mediante le opportune, possibili modalità di confronto con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari.

SINDACATO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

SINDACATO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

SINDACATO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]



De Rovere
Roberto PPS-UK
Massimo Belfiore
Roberto Neri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Da un lato, il Governo, nel quadro complessivo delle decisioni che verranno assunte con la legge finanziaria 2008 e delle relative compatibilità, dovrà rafforzare adeguatamente le politiche di sostegno economico e normativo verso gli operatori del comparto sicurezza-difesa, riconoscendo il carattere prioritario di tali iniziative. Saranno altresì valorizzati i profili qualitativi e quantitativi delle prestazioni anche sulla base di modelli e sistemi valutativi differenziati per tener conto della peculiarità degli assetti organizzativi e delle condizioni operative, riconsiderando anche l'intero sistema indennitario e dei trattamenti accessori. Il Governo assicurerà a tal fine un adeguato confronto con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari da concludere entro il 20 settembre 2007, contestualmente al processo di predisposizione della legge finanziaria ai fini dell'indicazione delle risorse aggiuntive necessarie da stanziare. Ciò in linea con le esigenze individuate nel presente documento.

Di converso, gli operatori del comparto, per la parte di loro competenza, si dovranno impegnare a rafforzare ulteriormente gli standard di sicurezza, peraltro già elevati, assicurando una sempre maggiore operatività, in un equilibrato sistema che tuteli diritti ed opportunità.

Sul tavolo di confronto per la sottoscrizione del "Patto per la sicurezza", in un contesto strategico finalizzato anche al recepimento delle istanze di cittadini ed imprese per il rilancio del Paese, si dovrà approfondire e sviluppare, ai fini di una sua compiuta definizione, la parte normativa del contratto 2006-2009 che, ovviamente, non potrà considerarsi esaurita con la sottoscrizione dell'odierno accordo o assorbita dai profili economici, che dovranno comunque rispondere a principi di perequazione delle fonti di alimentazione dei trattamenti accessori, a beneficio delle situazioni sottodimensionate sul piano finanziario.

In tale quadro di rinnovamento, culturale ed operativo, apposito, prioritario spazio dovrà essere dedicato alla specificità degli operatori del comparto sicurezza - difesa, attraverso una chiara definizione ordinamentale del relativo principio. Saranno a tali fini considerate anche le specifiche esigenze delle Forze di polizia per valorizzare adeguatamente le funzioni di ordine e sicurezza pubblica e di polizia economico-finanziario. Con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento civile, verrà avviato un approfondimento delle norme regolamentari di disciplina per verificarne l'adeguatezza rispetto alle attuali esigenze dei lavoratori. Il Governo si impegna ad esaminare la questione complessiva scaturente dalle particolarità che differenziano il settore della sicurezza in senso stretto da quello della difesa militare.

FED. C. N. A. P. I. F. S. I. C.
Off. Sp. Min. Giust.
S. M. A. P. P. S.

USRP
Off. Sp. Min. Giust.
Off. Sp. Min. Giust.

S. A. P. P. C.

Off. Sp. Min. Giust.
Off. Sp. Min. Giust.

Roberto PPS-UK
Massimo Belfiore
Roberto Neri
Off. Sp. Min. Giust.
Off. Sp. Min. Giust.



Tez. Pol. P. S. - V. L.
Stamacco Beltrami
Sedell
P. S. - V. L.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il concetto di specificità rende anche necessaria e urgente una riflessione complessiva sulla riforma ordinamentale delle carriere di tutti i ruoli, valutando anche gli aspetti relativi al personale direttivo e dirigente, allo scopo di poter definire un percorso graduale ed organico, da concludere entro la vigente legislatura, partendo dalle risorse già disponibili per tale finalità che verranno mantenute in bilancio fino alla definizione degli interventi normativi.

Il concetto di specificità rende anche necessaria e urgente una riflessione complessiva sulla riforma ordinamentale delle carriere di tutti i ruoli, valutando anche gli aspetti relativi al personale direttivo e dirigente, allo scopo di poter definire un percorso graduale ed organico, da concludere entro la vigente legislatura, partendo dalle risorse già disponibili per tale finalità che verranno mantenute in bilancio fino alla definizione degli interventi normativi.

Con riferimento all'obiettivo generale di stabilizzazione del personale precario delle Amministrazioni pubbliche, ribadito da ultimo dal DPEF 2008/2011, il Governo si impegna ad approfondire, anche a seguito del necessario confronto, le problematiche del precariato del comparto sicurezza-difesa, tenuto conto dei peculiari modelli organizzativi e funzionali. Ciò anche ai fini delle occorrenti iniziative di modifica ed integrazione della legislazione vigente.

Di indubbia importanza sarà poi procedere, attraverso un tavolo già istituito, ad una riflessione sulla normativa che disciplina la rappresentanza militare e la specificità del comparto che, nel contemperare le esigenze relative alle particolari modalità operative che caratterizzano la funzione degli appartenenti alla carriera militare, riconoscano un ruolo effettivamente negoziale dei delegati attraverso dei percorsi democratici che esaltino il mandato di rappresentanza conferito dai lavoratori. In tale ottica e nello spirito di legalità e di migliore qualità democratica, va altresì considerata e data idonea soluzione anche alla problematica relativa ai sistemi di rilevazione della rappresentatività sindacale.

Uno specifico approfondimento verrà poi riservato ad interventi relativi alle procedure, materie e discipline dei procedimenti di negoziazione e concertazione esistenti.

Nel contesto organico suesposto di generale riconsiderazione e miglioramento delle condizioni di operatività dei lavoratori del comparto, saranno specificamente disciplinati i profili di adeguatezza, equità e perequazione dell'attuale normativa in materia di mense e buoni pasto, nella prospettiva di una mirata revisione.

Particolare attenzione dovrà essere altresì riservata alla formazione degli operatori del comparto sicurezza-difesa, nel quadro di una sempre maggiore tutela del lavoratore ed ai fini della qualità delle prestazioni rese.

FEDCONPOL - IN SIC. TAVAN
S. M. P. S. - V. L.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.
S. M. P. S. - V. L.

USP
S. M. P. S. - V. L.

S. M. P. S. - V. L.

S. M. P. S. - V. L.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "P. S. - V. L.", "S. M. P. S. - V. L.", and "S. M. P. S. - V. L.".



John
Fede Raffo
Manuelo Bellesoni

Presidenza del Consiglio dei Ministri

FED CONDAP - IT SIC

L'obiettivo generale di implementazione della sicurezza dei luoghi di lavoro dovrà essere perseguito con attenzione, individuando quelle misure specifiche che le differenti condizioni operative richiedono. In tale contesto, assume rilevanza prioritaria la disciplina ed il riconoscimento della situazione degli addetti esposti alla presenza di amianto nei luoghi di intervento, anche con riguardo alle conseguenze patologiche.

2007

Parimenti e sulla base dei medesimi presupposti, sempre in un'ottica di migliore funzionalità del comparto, sarà urgentemente definito il problema dell'adeguamento delle tariffe orarie delle prestazioni di lavoro straordinario, in vista dell'adozione di interventi di revisione sostenibili ed equi. Di pari passo, occorrerà che ogni Amministrazione verifichi i rispettivi sistemi di programmazione, distribuzione e di retribuzione del lavoro straordinario, al fine di privilegiare le esigenze operative e i lavoratori effettivamente impegnati a fronteggiarle.

vic. A. B. C.
Repetto

Sarà altresì fondamentale procedere ad accelerare la realizzazione della previdenza complementare per i lavoratori del comparto. A tal fine, saranno individuate soluzioni idonee e compatibili con la specificità del comparto dirette ad assicurare ai lavoratori il giusto grado di tutela previdenziale.

Si AD

Analoga attenzione dovrà essere riservata, a partire dalla prossima sessione di bilancio, al problema alloggiativo degli operatori del comparto sicurezza-difesa. A tale fine, occorrerà valutare una nuova politica della casa, individuando un sistema efficace di agevolazioni ed incentivi, anche prevedendo la possibilità di coinvolgere soggetti terzi rispetto alla Pubblica Amministrazione.

Al fine di pervenire ad una armonica ed uniforme applicazione delle previsioni normative introdotte dai provvedimenti di negoziazione e concertazione, il Dipartimento della Funzione Pubblica potrà essere interpellato per dirimere possibili conflitti interpretativi.

Roma, 31 luglio 2007

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S. ANTONIO

OSAPP
Gianni
Pastore
CSL
Carmin
Chalce
h. o. P
h. p. C.